

REGOLAMENTO (CEE) N. 3812/81 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1981

concernente l'applicazione della decisione n. 1/81 della commissione mista CEE-Svizzera -
transito comunitario - che modifica l'appendice II dell'accordo tra la Comunità economica
europea e la Confederazione svizzera sull'applicazione della normativa relativa al transito
comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16 dell'accordo tra la Comu-
nità economica europea e la Confederazione svizzera
sull'applicazione della normativa relativa al transito
comunitario ⁽¹⁾ conferisce alla commissione mista istitui-
ta dall'accordo il potere di fissare, mediante decisione,
taluni emendamenti all'accordo medesimo nonché alle
sue appendici;

considerando che la commissione mista ha deciso di
emendare l'appendice II dell'accordo per consentire al
garante, al momento dell'emissione dei certificati di
garanzia forfettaria, di limitare, nel contesto del regime di
garanzia forfettaria, l'entità del rischio da esso assunto in
base ai certificati rilasciati;

considerando che detto emendamento costituisce oggetto
della decisione n. 1/81 della commissione mista; che è

necessario prendere i provvedimenti connessi con l'esecu-
zione di detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/81 della commissione mista CEE-Sviz-
zera - transito comunitario - , che modifica l'appendice
II dell'accordo tra la Comunità economica europea e la
Confederazione svizzera sull'applicazione della normati-
va relativa al transito comunitario, è applicabile nella
Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regola-
mento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle*
Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. HOWELL

⁽¹⁾ GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 2.